Ordinanza. N: 169/2014

Ischia: 24/09/2014

Oggetto:chiusura ultimo tratto via A. De Luca



## IL COMANDANTE DELLA P.L.

PREMESSO che l'EVI ha comunicato la necessità di effettuare un intervento di scavo sul tratto terminale di via Antonio de Luca

CHE tale intervento è previsto nei giorni dal 24 al 26.09.2014 e che il lavori saranno effettuati dalle ore 08.00, alle ore 18.00

RITENUTO doversi adottare apposito provvedimento per consentire l'effettuazione dell'intervento

VISTI gli artt 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

VISTO l'art 3 del D.Lgs.03/02/1993 n 29, così come sostituito dall'art 3 del D.Lgs 31.3.1998 n 80 e in particolare il comma 2

## ORDINA

nei giorni dal 24.al 26.09.2014, a partire dalle ore 08.00 alle ore 18.00, è vietata la circolazione a qualsiasi veicolo sull'ultimo tratto di via Antonio de Luca, per consentire un intervento sulla condotta idrica da parte dell' EVI.

In deroga sono autorizzati alla circolazione i soli veicoli del cantiere.

I veicoli dei residenti nel tratto oggetto del divieto sono autorizzati a fermarsi nello slargo antecedente i lavori per effettuazione di operazioni di carico e scarico per un periodo max di 15 min da rilevarsi con apposito indicazione chiara e leggibile da apporsi all'interno del veicolo sul cruscotto anteriore,

La ditta esecutrice dei lavori procederà alla chiusura della traccia aperta in giornata al termine di ciascuna lavorativa, al fine di consentire la circolazione, in sicurezza, durante le ore non comprese nel divieto.

L'ufficio Tecnico, provvederà alla apposizione della prescritta segnaletica, prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza.

La presente, sarà affissa all'albo pretorio a cura dell'Ufficio messi per un periodo non inferiore a gg 15 , pubblicata sul sito www.comuneischia.it <a href="http://www.comuneischia.it/">http://www.comuneischia.it/</a> .

La Polizia Locale e gli altri agenti della FF. PP. sono incaricati della esecuzione della presente disposizione.



GLIESE

